



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “*Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*” e, in particolare l’articolo 17, comma 14, relativo ai provvedimenti di fuori ruolo o di comando;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l’articolo 15 recante “*Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell’attività dei commissari straordinari*”;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l’articolo 23-ter, in materia di trattamenti economici;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l’articolo 5, comma 9, relativo alla riduzione di spesa per le pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 489, il quale prevede che ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

VISTO l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*”;

VISTO l’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018, recante “*Modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM, ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 33/2013*”;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e, in particolare, gli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, relativi ai cumuli pensionistici;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l’articolo 12 relativo ai poteri sostitutivi;

VISTO il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante “*Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183;

VISTO il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante “*Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 2 del citato decreto-legge n. 91 del 2024, concernente “*Commissario straordinario per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei*” che al comma 1, prevede che “*Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nell’area di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) nonché di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l’incarico da svolgere, un Commissario straordinario*”;

VISTO, altresì, l’articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 91 del 2024, il quale, tra l’altro, prevede che “*Il Commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica sino al 31 dicembre 2027. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 1 in misura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 9 del presente articolo. Al conferimento dell’incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell’amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Con la medesima procedura di cui al comma 1, si può provvedere alla revoca dell’incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali*”;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO, inoltre, il comma 5 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 91 del 2024, il quale prevede che *“Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario”*;

VISTO, infine, il comma 7 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 91 del 2024, il quale prevede che *“Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 14”*;

VISTA la nota del 17 luglio 2024, con cui il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare ha proposto l'ing. Fulvio Maria Soccodato come Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nell'area dei Campi Flegrei ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 91 del 2024;

VISTO il *curriculum vitae* dell'ing. Fulvio Maria Soccodato da cui si evince la specifica professionalità e la competenza gestionale idonea allo svolgimento del suddetto incarico;

VISTA la dichiarazione resa dall'ing. Fulvio Maria Soccodato ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sull'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

VISTA, altresì, la dichiarazione resa dallo stesso ing. Fulvio Maria Soccodato, ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

RITENUTO, pertanto, di nominare per lo svolgimento del suddetto incarico di Commissario l'ing. Fulvio Maria Soccodato;

RITENUTO, altresì, necessario procedere, ai sensi del citato decreto-legge n. 91 del 2024, alla costituzione della struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

DECRETA

ART. 1

(Nomina Commissario straordinario)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

esistenti nell'area di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 91 del 2024, nonché di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) del citato decreto-legge n. 91 del 2024, è nominato Commissario straordinario l'ing. Fulvio Maria Soccodato.

2. Il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2027.

ART. 2

(Compiti e funzioni)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, all'ing. Fulvio Maria Soccodato, in qualità di Commissario straordinario, spettano i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
2. Il Commissario straordinario provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del citato decreto-legge n. 77 del 2021.
3. Il Commissario straordinario svolge, altresì, i compiti e le funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 91 del 2024, ed ogni altra funzione o altro compito attribuitogli dal medesimo decreto-legge n. 91 del 2024, nel rispetto dei limiti e delle modalità di esercizio in esso stabiliti.
4. Il Commissario straordinario svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

ART. 3

(Costituzione della struttura di supporto)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del citato decreto-legge n. 91 del 2024, è costituita una struttura di supporto di cui il Commissario straordinario si avvale per l'esercizio delle proprie funzioni, posta alle sue dirette dipendenze.
2. La struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario.

ART. 4

(Dotazione organica)

1. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a venticinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e due di personale dirigenziale di livello non generale, nominati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

2. Il personale di cui al primo comma, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza.

3. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

4. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

5. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

ART. 5

(Dotazione strumentale)

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unità tecnica-amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli.

2. Il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con le società *in house* dello Stato, della regione Campania ovvero dei comuni di cui al comma 1, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ART. 6

(Compenso del Commissario)

1. Fatti salvi i limiti retributivi fissati dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, al Commissario straordinario è attribuito, per la durata dell'incarico, un compenso determinato nell'importo di euro 50.000,00 annui lordi, a titolo di parte fissa, e nell'importo di ulteriori euro 50.000,00 annui lordi, a titolo di parte variabile. La parte fissa del compenso sarà liquidata mensilmente. La parte variabile sarà liquidata annualmente, subordinatamente alla valutazione del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa acquisizione di opportuna documentazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
2. In aggiunta al compenso di cui al comma 1, l'ing. Fulvio Maria Soccodato, nominato Commissario straordinario, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa.
3. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

ART. 7

(Oneri)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal decreto-legge n. 91 del 2024, nonché in particolare dall'articolo 2, commi 9, 10 e 11 del decreto-legge n. 91 del 2024.
2. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 91 del 2024 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 14 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 91 del 2024.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 17 LUG. 2024

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Alfredo Mantovano

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 3009/2024

Roma, 19.07.2024

IL REVISORE

IL DIRIGENTE



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Si attesta che il provvedimento numero SN del 17/07/2024, con oggetto PRESIDENZA - DPCM 17/07/2024 - Ing. Fulvio Maria SOCCODATO - nomina a Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nell'area dei Campi Flegrei ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91 DPCM 17/07/2024 - Ing. Fulvio Maria SOCCODATO - nomina a Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nell'area dei Campi Flegrei ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0044694 - Ingresso - 19/07/2024 - 13:02 ed è stato ammesso alla registrazione il 31/07/2024 n. 2153

Il Magistrato Istruttore
DONATO CENTRONE
(Firmato digitalmente)